

n. 11

***Emendamento all'articolo 88 del D.P.R.
22.12.1986 n. 917***

(Le parti aggiunte sono indicate in corsivo neretto)

3. Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:

a) ... omissis ...

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per ***l'acquisto***, la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per ***l'acquisto***, la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

Commento:

L'estensione della non concorrenza alla formazione del reddito di esercizio dei contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome anche per l'acquisto dei fabbricati oggetto di interventi di edilizia residenziale pubblica si rende necessaria in quanto l'Ente erogatore del finanziamento nell'accogliere i progetti ritenuti meritevoli del contributo approva l'intervento quale *corpus unicum*, senza operare alcuna distinzione di priorità tra le varie componenti di costo, ma valuta gli effetti sociali positivi dell'intera opera.